

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/218 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2018

che modifica l'allegato II della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da determinate parti della Cina, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Cina, in Messico e negli Stati Uniti d'America, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative alla Cina, al Messico e alla Turchia figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2018) 713]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.
- (2) La decisione 92/260/CEE della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce modelli di certificati sanitari per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da paesi terzi, compreso il certificato sanitario di cui all'allegato II C per i paesi terzi, tra i quali la Cina e Hong Kong, rientranti nel gruppo sanitario C in conformità all'allegato I della medesima decisione.
- (3) Conformemente alla decisione 2004/211/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, sono autorizzate l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati provenienti dalla zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, Cina, identificata con il codice «CN-1» nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi di cui all'allegato I della medesima decisione.
- (4) In seguito all'istituzione di tale ZIME, quest'ultima è stata designata, sulla base di accordi contrattuali tra Hong Kong e la Cina, come centro di allenamento per cavalli da corsa di Hong Kong. Hong Kong ha chiesto che la ZIME sia inclusa nell'elenco esistente dei paesi terzi, o delle parti di territorio dei paesi terzi, in cui i cavalli

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(2)</sup> GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GUL 130 del 15.5.1992, pag. 67).

<sup>(4)</sup> Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

